

Il Portale deposito atti penali (PDP): tra efficienza digitale e ostacoli operativi

di Davide Tutino

L'introduzione del portale telematico per il deposito degli atti penali rappresenta un primo passo significativo verso la digitalizzazione del processo penale. Il PDP mira a modernizzare e rendere più efficiente il sistema di deposito degli atti. Tuttavia, questa transizione digitale porta con sé sfide tecniche e difficoltà operative che suscitano preoccupazioni e nuove esigenze tra i penalisti.

L'adozione del PDP ha sollevato questioni specifiche relative alla visualizzazione e alla verifica del deposito digitale, con problemi tecnologici che riguardano principalmente la capacità dei sistemi informatici degli studi legali di gestire, archiviare e risolvere le criticità legate all'accesso corretto al PDP, accessibile tramite SPID o CNS. Da un lato, il portale deve garantire che tutti gli atti siano depositati entro i termini previsti dalla legge, evitando ritardi che potrebbero influenzare negativamente il corso dei procedimenti penali e comportare responsabilità per il difensore. Dall'altro, il portale richiede agli avvocati l'adozione di tecnologie e software che, prima della sua introduzione, non erano necessari.

Un'altra sfida è rappresentata dall'ammissibilità degli atti non conformi alle nuove normative digitali. La transizione al digitale ha richiesto l'aggiornamento delle norme che regolano la formazione degli atti da depositare telematicamente, rendendo essenziale che gli avvocati non solo siano aggiornati sulle nuove leggi, ma siano anche adeguatamente formati per utilizzare il sistema telematico.

Negli ultimi quattro anni, sono stati introdotti diversi interventi normativi di vario livello che hanno modificato e regolamentato le modalità di deposito degli atti penali. Questi includono il

D.L. 137/20, convertito con la legge del 18 dicembre 2020 n. 176, il provvedimento del Direttore Generale dei Servizi informatici del 24 febbraio 2021 (DGSCIA), il D.Lgs. 150 del 2022 (Riforma Cartabia), e i decreti del 4 e del 18 luglio 2023 del Ministero della Giustizia. L'ultima modifica è stata apportata con il decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2023, che ha abrogato i precedenti decreti di luglio dello stesso anno.

Questo percorso travagliato, ancora non chiaro e uniforme per gli osservatori attenti e gli appassionati della normativa, ha visto alternarsi periodi in cui gli atti venivano depositati tramite PEC (ad esempio: depositoattipenali1, 2 e 3) e/o in forma cartacea. L'ultimo decreto del 29 dicembre 2023 ha introdotto regole più rigide, stabilendo l'obbligatorietà di utilizzare il portale per il deposito della maggior parte degli atti, segnando così un ulteriore passo verso la digitalizzazione.

L'evoluzione del PDP sottolinea l'importanza di una formazione continua e approfondita per gli avvocati. In risposta, il COA di Catania ha organizzato e continua a organizzare convegni, seminari e giornate di studio per aiutare i colleghi a familiarizzare con il PDP e a limitare gli errori che potrebbero compromettere la difesa dei loro assistiti.



Sebbene il primo tentativo di digitalizzazione del processo penale tramite il PDP sia sicuramente apprezzabile, a parere dello scrivente, è necessaria una maggiore chiarezza normativa che sia efficace non solo per il 'lato client', ovvero per il deposito degli atti da parte degli avvocati difensori, ma anche e soprattutto per gli uffici di destinazione. Infatti, se la cancelleria richiede una copia cortesia dell'atto depositato o, in alternativa, i diritti di copia, il difensore potrebbe percepire il portale non come un supporto alla propria professione, ma come un aggravio di tempo e risorse. Inoltre, se al deposito di un atto segue la stampa cartacea da parte dell'ufficio, per poi trasmetterla all'Ufficio Giudiziario competente, non si compie alcun passo avanti verso la semplificazione del processo penale, ma si perpetua un doppio binario tra analogico e digitale, il che non è indicativo di efficienza.

Riusciremo mai a realizzare un processo penale telematico, analogamente a quanto già avviene nel processo civile? Gli avvocati si trovano di fronte a numerose problematiche, specialmente nell'accesso al fascicolo durante la fase delle indagini preliminari, in seguito all'emissione dell'avviso ex art. 415bis c.p.p.. Perché non completare la digitalizzazione del processo penale, consentendo anche l'accesso diretto al fascicolo telematico per le parti costituite e autorizzate? Ciò comporterebbe un risparmio di tempo significativo per gli avvocati e per gli uffici giudiziari, attualmente oberati dalle richieste di accesso agli atti, e porterebbe anche a un risparmio economico per l'assistito, che eviterebbe i costi, talvolta molto elevati, dei diritti di copia – fatta eccezione per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Un altro aspetto critico del PDP è la riservatezza e la protezione dei dati. Con il passaggio a un sistema completamente digitalizzato per il deposito degli atti penali, diventa essenziale una gestione adeguata dei documenti digitali e delle informazioni sensibili negli studi legali.

Questo richiede l'implementazione di infrastrutture IT robuste e protocolli di sicurezza affidabili, oltre a una vigilanza costante contro le minacce cyber, che sono in aumento e diventano sempre più sofisticate. In questo contesto, è necessario che gli avvocati siano preparati non solo a proteggere i dati dei loro clienti, ma anche



a gestire eventuali incidenti di sicurezza in modo efficace e conforme alla legge.

Infine, mentre la digitalizzazione offre grandi opportunità per semplificare il processo penale, come la ricevuta automatica di avvenuto deposito, il monitoraggio dei depositi e la possibilità di non recarsi fisicamente in tribunale per depositare atti o denunce-querela è fondamentale riconoscere e mitigare i rischi di esclusione digitale. Non tutti gli avvocati hanno lo stesso accesso alle tecnologie o la stessa facilità nel loro uso. In caso di malfunzionamento del portale, cosa si fa? Come può l'avvocato discernere se il problema è nel portale o se si tratta di un malfunzionamento tecnico del proprio pc o della chiavetta CNS che inibisce l'uso del portale?

L'art. 175-bis c.p.p. stabilisce che i malfunzionamenti dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia devono essere certificati dal D.G.S.I.A. e comunicati tempestivamente. In queste circostanze, fino al ripristino della funzionalità, atti e documenti devono essere redatti in forma analogica e depositati tramite modalità non telematiche.

Un malfunzionamento non certificato dal D.G.S.I.A. può essere accertato e attestato dal Dirigente dell'Ufficio giudiziario, che deve garantire una comunicazione tempestiva ai soggetti interessati.

Durante il periodo di malfunzionamento, se scade un termine a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono reintegrati nel termine, a condizione che dimostrino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto, secondo quanto previsto dall'articolo 175.

Prima dell'introduzione del PDP, gli avvocati non incontravano ostacoli tecnologici nel deposito degli atti penali. Con l'adozione di questo sistema, tuttavia, sono emerse nuove sfide: cosa

accade se un avvocato si trova a fronteggiare problemi di connessione internet, malfunzionamenti della chiavetta CNS digitale, o un virus nel proprio computer, specialmente quando è vicino alla scadenza dei termini? Quali supporti o procedure alternative sono previste per garantire che gli avvocati possano adempiere ai loro doveri giuridici e deontologici senza interruzioni?

Di fronte a queste considerazioni, è indispensabile che il PDP venga costantemente monitorato e aggiornato per affrontare efficacemente le sfide tecniche emergenti e garantire la continuità

operativa degli avvocati. L'efficacia di questo sistema non si misura solo nella sua capacità di digitalizzare il deposito degli atti, ma anche nel suo ruolo di garante dei diritti dei cittadini e delle garanzie processuali, che non devono essere compromessi da inconvenienti tecnologici. È fondamentale, quindi, che il processo di digitalizzazione non si traduca in un danno per i cittadini, ma diventi un efficace strumento di tutela e miglioramento dell'accesso alla giustizia.